



## Comitato Regionale Veneto

---

Carissimi,

l'articolo 18 del decreto legge 30 aprile 2022 n.36, ha introdotto l'obbligo di fatturazione elettronica per alcune categorie di soggetti IVA che fino ad oggi erano esonerati.

Salvo eventuali proroghe infatti, a far data dal 1° luglio 2022, anche le **Associazioni Sportive Dilettantistiche**, provviste di **partita iva** in regime **L.398/1991**, dovranno dotarsi di quanto necessario per produrre **fatture elettroniche** in luogo delle tradizionali fatture cartacee.

Fino al 30 giugno 2022 le ASD potranno continuare ad emettere i loro documenti di vendita (fatture attive relative all'attività commerciale) in modo cartaceo, consegnandole o spedendole ai propri clienti.

A partire dal 1 luglio 2022, sarà obbligatorio invece l'invio ai clienti in modo elettronico, le Associazioni Sportive Dilettantistiche dovranno infatti creare una fattura in formato XML ed inoltrarla al sistema di interscambio (SDI) dell'Agenzia delle Entrate che provvederà a recapitarla al cliente destinatario.

In prima istanza però la fattura elettronica sarà obbligatoria solo per i soggetti che hanno ricavi o compensi dell'anno precedente, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro, tenendo pertanto esonerati coloro che hanno un fatturato inferiore a tale cifra, che potranno restare sulle modalità tradizionali in virtù del basso volume d'affari registrato fino al 31 dicembre 2023.

Il limite di ricavi sopra citato fa riferimento ai proventi commerciali (e bisogna guardare al 2021).

Ovvero:

l'obbligo di fatturazione elettronica viene esteso anche alle ASD e alle SSD, in regime forfettario L. 398/91, con due diverse date di decorrenza:

- dal 1° luglio 2022 per le sole Asd con **ricavi commerciali** annui superiori ad euro 25.000;
- dal 1° gennaio 2024 per tutte le Asd a prescindere dall'importo dei ricavi annui.

Ricordiamo, a titolo esemplificativo, che rientrano tra le attività commerciali gli introiti derivanti da gestione bar, sponsorizzazione, pubblicità..

Le fatture elettroniche devono essere inviate allo SDI entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione (ovvero dalla data fattura). Tuttavia, per il **3° trimestre 2022** (ovvero dal 1° luglio 2022 e fino al mese di settembre), non si applicheranno le sanzioni previste se la fattura elettronica è inviata entro la fine del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

Vi invitiamo, quindi, a confrontarvi con i vostri consulenti e a valutare la vostra situazione per capire se siete interessati a tale nuovo obbligo e a dotarvi degli strumenti necessari per farvi fronte.

Saluti

F.i.s.e. - Comitato Regionale Veneto